

Copia degli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80
Aggiornamento 22/12/2011

Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980, n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15/11/1980, n. 314

Art. 38.

Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 ⁽⁶⁴⁾. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 o l'arresto fino a 2 mesi.

« A seguito di quanto comunicato con nota 20/12/2011, n. FS-DCPALETIP20110000557 "Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al DPR 753/80" ed in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 64 della legge 15/07/2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" GU 24/07/2009, n. 170, S.O.) e dall'art. 114 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale" GU 30/11/1981, n. 329, S.O.), come modificato dalla legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative indicate debbono intendersi "da € 20,00 ad € 60,00".

Art. 52.

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale della F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.36.

Art. 56.

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri 6, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri 20 nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 63.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. 49 a 51 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 ⁽⁶³⁾.
 I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 ⁽⁶⁴⁾.
 Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 ⁽⁶⁵⁾ coloro che esercitano le attività di cui agli artt. 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullatenuti prescritti.

« La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale" GU 30/11/1981, n. 329, S.O.).

« A seguito di quanto comunicato con nota 20/12/2011, n. FS-DCPALETIP20110000557 "Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al DPR 753/80" ed in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 64 della legge 15/07/2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" GU 24/07/2009, n. 170, S.O.) e dall'art. 114 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale" GU 30/11/1981, n. 329, S.O.), come modificato dalla legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative indicate debbono intendersi "da € 20,00 ad € 60,00".

« A seguito di quanto comunicato con nota 20/12/2011, n. FS-DCPALETIP20110000557 ed in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 64 della legge 15/07/2009, n. 94 e dall'art. 114 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dalla legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative indicate debbono intendersi "da € 20,00 ad € 60,00".

E

Comune di civitavecchia
 Comune di Civitavecchia
 Protocollo N. 0051068/2024 del 30/05/2024